

TAR Bari, Sezione I - Sentenza 12/12/2008 n. 2817
d.lgs 163/06 Articoli 6, 73 - Codici 6.1, 73.1

È chiaro che l'obbligo di versamento della contribuzione, a carico dei partecipanti alle procedure per l'affidamento, pur sempre imposto a pena di esclusione dalla gara, non risulta stabilito direttamente dall'articolo 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, bensì dal complesso di regole fissate dalla delibera dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, a ciò abilitata dall'articolo 8, comma 12, del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, il quale ultimo ha consentito, attraverso il rinvio all'articolo 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, l'applicazione anche agli altri contratti del meccanismo lì delineato in origine per i soli lavori. La circostanza che sia stata omessa nel bando di gara la previsione non esime dall'obbligo del versamento del contributo. La disposizione dell'art. 1, comma 67 della l. 266 del 2005, come resa concretamente operativa dalla delibera dell'Autorità, integra norma eterointegrativa dei bandi di gara attesa la totale assenza di discrezionalità dell'amministrazione in ordine alla sua applicabilità ed efficacia (TAR Sicilia, Palermo III, 11 dicembre 2006, n. 3888). Né rileva in contrario la circostanza che la stazione appaltante abbia omesso di comunicare la procedura di gara al sistema informativo dell'Autorità (non ottenendo quindi il relativo codice identificativo) e di versare il contributo a proprio carico, atteso che con la citata delibera dell'Autorità del 10 gennaio 2007 è disciplinata anche la misura del contributo, sicché è sempre possibile per il concorrente quantificare la misura del contributo ed effettuare il versamento.